



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE LAZIO - VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 - ROMA, 00187

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/02/2009

=====

ADDI' 27/02/2009 OTTILA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMPOSTA:

VARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	assessore
		Vice			
MONINO	Esterino	Prorogante	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Erano	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOLATI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALAMPINI	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OM BRIS


ASSENILI: MONINO DALIA MANCINI

DELIBERAZIONE N. 84

Oggetto:

Comune di Bellegra (RM). Variante alle N.P.A. del P.R.G. relativamente agli artt. 38 e 39, per l'individuazione delle Unità Aziendali Ottima i e Minimo, ai sensi della L.R. 38/98. D.G.C. n. 2 del 27.01.2006. Approvazione.





84

27 FEB. 2009


OGGETTO: Comune di Bellegra (RM).
Variante alle N.T.A. del P.R.G. relativamente agli artt. 38 e 39, per l'individuazione delle Unità Aziendali Ottimali e Minime, ai sensi della L.R. 38/99. D.C.C. n. 2 del 27.01.2006.
Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
PREMESSO che il Comune di Bellegra (Rm) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 4543 del 22.07.1986 e successiva Variante Generale approvata con D.G.R. n. 3638 del 25.06.1999;
VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 27.01.2006 con la quale il Comune di Bellegra (Rm) ha adottato la Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. relativamente agli articoli 38 e 39;
ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni, come da attestazione comunale in data 24.11.06;
RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 137/4 reso nella seduta del 6.03.2008, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che la suddetta variante sia meritevole di approvazione con le modifiche e con la raccomandazione nello stesso riportate, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
VISTA la nota n. 44253 del 10.03.2008 con la quale lo stesso Comitato Regionale per il Territorio ha trasmesso al Comune di Bellegra (Rm) copia del suddetto voto n. 137/4/2008 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;
ATTESO che, trascorsi i 90 gg. per l'adozione del suddetto provvedimento, nulla è pervenuto a questa Regione, le modifiche proposte - ai sensi del più volte richiamato art. 3 della Legge 765/1967 - si intendono accettate dal Comune interessato, come disposto dall'art. 15, ultimo comma della L.R. n. 43/1977;





84 27 FEB. 2009 *MA*

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.R.p.T. che si allega alla presente delibera (**Allegato A**) di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare la Variante alle N.T.A del P.R.G. relativamente agli artt. 38 e 39, per l'individuazione delle Unità Aziendali Ottimali e Minime ai sensi della L.R. 38/99, adottata dal Comune di Bellegra (Rm) con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2006, secondo i motivi, con le modifiche e la raccomandazione di cui al voto n. 137/4 del 6.03.2008 del Comitato Regionale per il Territorio, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

La Variante è vistata dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nella delibera consiliare di adozione n. 2 del 27.01.2006, contenente le norme variate, e nei seguenti elaborati, relativi allo studio per la "individuazione dell'unità aziendale ottimale e dell'unità aziendale minima":

1. Tav. 1 Cartografie tematiche
2. Tav. 2 Uso del suolo
3. Tav. 3A Uso del suolo
4. Tav. 3B Uso del suolo
5. Tav. 4 Carta delle capacità
6. Tav. 5 Individuazione aree produttive
7. Tav. 6 Repertorio fotografico
8. Relazione tecnica
9. Relazione geologica

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 23 MAR. 2009





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

IL DIRETTORE
(Arch. *De Iacovone*)

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO
Voto n. 137/4, del 6 Marzo 2008.

ALLEGATO A

Relatore:
ing. Leandro Cigarini

ALLEG. alla DELIB. N. 84
DEL 27 FEB. 2009

OGGETTO: Comune di Bellegra (RM)
Variante alle N.T.A. del P.R.G., per l'individuazione delle Unità Aziendali Ottimali e Minime, ai sensi della L.R. 38/99.
Deliberazione del C.C. n. 2, del 27.01.2006.



IL COMITATO

Vista la nota n.5672 del 27/11/2006, acquisita da questa Direzione con prot. n.210483 del 28/11/2006, con la quale il Comune di Bellegra ha trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi alla variante al P.R.G. in oggetto indicata.

PREMESSO

Il Comune di Bellegra, dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n.3638 del 25/06/1999, ha adottato, con D.C.C. n.2 del 27/01/2006, la variante agli artt. 38 e 39 delle N.T.A. di P.R.G. previa adozione dello studio per la individuazione dell'unità aziendale ottimale e dell'unità aziendale minima di cui agli art.52, c.3, 55, 65Bis della L.R. 38/99".

Avverso la citata deliberazione non è stata presentata alcuna osservazione, come da attestazioni comunali del 24/11/2006.

La variante si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

1. D.C.C. n.2 del 27/01/2006
2. Certificazione di pubblicazione dell'avviso di deposito all'albo pretorio
3. Attestazione di regolare deposito in libera visione
4. Attestazione di mancata presentazione di osservazioni
5. Estratto della pubblicazione dell'avviso sulla G.U. parte II n.102 del 04/05/2006



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Studio per la "individuazione dell'unità aziendale ottimale e dell'unità aziendale minima di c.3 art.52 della L.R. 38/99":

6. Tav. 1 Cartografie tematiche
7. Tav. 2 Uso del suolo rapp. 1: 10.000
8. Tav. 3A Uso del suolo rapp. 1: 5.000
9. Tav. 3B Uso del suolo rapp. 1: 5.000
10. Tav. 4 Carta delle capacità
11. Tav. 5 Individuazione aree produttive
12. Tav. 6 Repertorio fotografico
13. Relazione tecnica
14. Relazione geologica

La variante propone modifica alle N.T.A. che regolamentano gli interventi nelle zone agricole come classificate nel vigente P.R.G.. Le modifiche riguardano l'art. 38 "Zone Agricole: generalità" e l'art. 39 "Edificazione in zona agricola".

La finalità della proposta in esame consiste nel parziale adeguamento del vigente P.R.G. alle indicazioni contenute nella L.R. n. 38/99 e ss.mm.ii., agli artt. 52, 55 e 65/bis.

L'amministrazione comunale, al fine di indirizzare il migliore utilizzo delle zone agricole del proprio territorio, ha provveduto ad individuare le diverse vocazioni e suscettività produttive procedendo con la preventiva redazione dello "studio agro - pedologico e dell'uso dei suoli".

Lo studio effettuato, anche in base ai criteri di indirizzo per la definizione delle diverse aree produttive, dettate dalla Regione Lazio con D.G.R. n.2503 del 12/12/2000, ha consentito di stabilire la consistenza e la qualità delle unità aziendali sia minima che ottimale nell'ambito del territorio comunale.

Come diretta conseguenza del concetto di unità aziendale introdotto è stata proposta la modifica delle N.T.A. del vigente P.R.G. con un nuovo testo dell'art. 38 "Zone agricole - generalità" ed art. 39 "Edificazione in zona agricola".

In merito agli aspetti geomorfologici il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile con la citata nota, ha espresso parere favorevole, ai soli fini dell'art.13 della Legge n.64/74, riguardo alla Variante in esame subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate nello stesso parere. Il P.A.I., redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, adottato dal comitato istituzionale con delibera n.101 del 01/08/2002, non individua nel territorio comunale aree a rischio idraulico ed indica a rischio di evento franoso R4 una modesta porzione in località Vaccarecce, all'interno del quale vige comunque la disciplina delle N.T.A. in regime di salvaguardia dettate dal Piano stralcio stesso.

Per quanto riguarda l'aspetto della tutela paesistica, l'ambito della variante, rientra nel P.T.P. n.8 la cui disciplina è contenuta nel Testo coordinato delle N.T.A. approvate con D.G.R. n.4479 del 30/07/1999.

La variante, relativa ad una norma tecnica di carattere generale, dal punto di vista territoriale riguarda l'intero territorio agricolo comunale, il quale non risulta sottoposto a vincoli di cui al D.Lgs. n.42/2004 che siano imposti con D.M. o D.G.R. ai sensi della L. n.1497/39.

La presenza di beni diffusi di cui all'art.142 del D.Lgs n.42/2004, all'interno delle aree agricole comportano comunque che in loro corrispondenza ogni modifica dello stato dei luoghi sia sottoposto a specifico vincolo paesaggistico e pertanto ai pareri degli enti competenti.

La nuova previsione proposta modifica gli artt. 38 e 39 delle n.t.a. di P.R.G. introducendo i dettami della nuova normativa regionale, con l'introduzione del testo riportato in corsivo, come segue:

“Art. 38 Zone Agricole - generalità.

Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura e delle attività strettamente connesse con la stessa.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n.29 e successive modificazioni, 10 novembre 1997, n.36 e 6 luglio 1998, n.24 e successive modificazioni, nelle zone agricole è vietata:

- a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;*
- b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;*
- c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.*


Nelle zone agricole è consentito realizzare nuove costruzioni e/o intervenire sui fabbricati esistenti per le funzioni di cui alle seguenti lettere:

- a) residenze agricole;
- b) fabbricati di servizio dell'azienda agricola (annessi agricoli).

Per il rilascio della concessione gratuita relativa alle costruzioni di cui ai punti a), b), del presente articolo i richiedenti dovranno essere comunque in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, o di coltivatore diretto, in conformità con quanto previsto dalla legge 29/01/1977 n.10.

Nei fabbricati destinati ad abitazione i locali fuori terra destinati a cantina, garage, sgombero, ecc. debbono essere conteggiati tra i volumi abitativi.

Per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita la trasformazione od utilizzazione dei fabbricati di servizio in residenze a scopo agrituristico secondo le modalità e le procedure previste dalle leggi statali e regionali vigenti.



Inoltre allo scopo di salvaguardare il paesaggio agrario nei suoi caratteri più emergenti, per tutti gli interventi edificatori relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti di edifici esistenti potrà essere richiesta su parere della commissione edilizia la messa a dimora di adeguate cortine alberate al fine di conseguire il più corretto inserimento di tali manufatti nel paesaggio circostante.

Nelle zone vincolate per scopi idrogeologici o forestali, prima di iniziare qualsiasi costruzione, deve essere presentata regolare richiesta di parere a norma dell'art.20 de R.D. n.1126/1920.

È vietato l'abbattimento e ogni grave indebolimento della capacità vegetativa di alberi che abbiano particolare valore naturalistico ed ambientale. Il Comune ne può autorizzare l'abbattimento solo per inderogabili esigenze di pubblica utilità; per costruzioni edilizie, perché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative.

Art.39 Edificazione in zona agricola.

- 1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse.*
- 2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.*
- 3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.*
- 4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.*
- 5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell'azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima definita come entità produttiva in grado di garantire la sussistenza minima di 1.000 ore lavorative anno per unità lavorativa uomo (U.L.U.). Ai fini della determinazione delle ore lavorative, in funzione dell'attività agricola si applicano le disposizioni previste dalla tabella A/RM riportata nella Deliberazione Giunta Regionale n.3992 del 04/12/1998 dovrà fare riferimento. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua.*





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

6. L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri.
7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5 mila metri quadri di terreno ed una altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto. È in ogni caso richiesta la dimostrazione della necessità volumetrica in funzione della conduzione agricola del fondo.
8. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.
9. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale così come disciplinato nei commi che seguono.

Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'art.2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzia la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli.

Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero, nel caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari. Tale parere riguarda, in particolare:

- a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
- b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
- c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.

Il PUA contiene:

- a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
- d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le



strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.

Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, perché, in questo caso, sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore al lotto minimo come precedentemente definito.

Il PUA è approvato dal comune e si realizza attraverso un'apposita convenzione che stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:

- a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
- b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;
- c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;
- d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
- e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

La convenzione di cui sopra dovrà prevedere almeno:

- a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle normative ed in conformità dei titoli abilitativi;
- b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
- c) la durata degli obblighi assunti;
- d) le garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;
- e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti ed i casi di maggiore gravità in cui l'inosservanza comporti la decadenza delle autorizzazioni o concessioni rilasciate;
- f) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove si preveda che siano in tutto od in parte eseguite dal soggetto attuatore delle trasformazioni autorizzate, con precisazione degli elementi progettuali, delle modalità di controllo sulla sua esecuzione, delle garanzie, nonché dei criteri e modalità del loro trasferimento all'ente pubblico.

All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 38 e 39, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui prima è trascritto a cura e spesa del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno, osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) H_{max} (altezza massima) = 7,50 ml. Ad esclusione di particolari volumi tecnici;
- b) D_c (distanza dai confini) = 10,00 ml;
- c) D_f (distacco minimo tra i fabbricati) = 10,00 ml;
- d) D_s (distanza dalle strade) = D.M. 1 aprile 1968, n.1404



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

È inoltre obbligatoria la messa in opera di impianti depuranti e/o l'adozione di particolari tecniche di tipo agronomico atte a garantire i limiti dell'accettabilità delle acque di scarico determinanti in base alla legge 10 maggio 1976 n.319 e successivi provvedimenti, conformemente alle disposizioni che verranno impartite dalle autorità sanitarie competenti.

A corredo delle domande di concessione, in zona agricola dovrà essere sempre prodotta la seguente documentazione:

relazione illustrativa al progetto in cui si indicheranno gli indirizzi produttivi, il riparto colturale, eventuali forme di riconversione aziendale o di ristrutturazione fondiaria, il carico umano, il fabbisogno di vani e di fabbricati di servizio conseguenti alle strutture produttive ed alla capacità zootecnica;

elaborati cartografici in scala non inferiore a 1:1.000 che correlino la superficie aziendale e le aree di intervento edificatorio al territorio circostante, alle sue infrastrutture con particolare riferimento al sistema idrografico e viabilistico, alle fonti di approvvigionamento idrico, ai modi di smaltimento e di depurazione degli scarichi inquinanti, alla rete elettrica.”.

CONSIDERATO

La variante normativa proposta non prevede una conseguente modifica o variante zonizzativa alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, mantenendo, in particolare, inalterata la definizione urbanistica della classificazione agricola del territorio.

La variante non contrasta con i dettami della tutela paesaggistica di cui al D.Lgs n.42/2004 e la L.R. 24/98 in quanto attiene le N.T.A. di P.R.G. non riguardanti zone agricole di valore paesistico.

La presenza di beni diffusi di cui all'art.142 del D.Lgs n.42/2004, all'interno delle aree agricole comportano comunque che in loro corrispondenza ogni modifica dello stato dei luoghi sia sottoposto ai pareri degli enti competenti.

Si raccomanda comunque che in sede di progettazione edilizia venga preso in considerazione l'eventuale pregio panoramico e ambientale dei luoghi, ancorché non direttamente sottoposti a vincoli di tutela, prevedendo il rispetto della vegetazione esistente e piantumazioni autoctone a schermatura delle costruzioni, favorendo in ogni modo il corretto inserimento delle strutture nel contesto.

La circolare interpretativa, prot.n.15553 del 29/01/03, a firma del Direttore Regionale di questa Direzione, inviata a tutti i comuni del Lazio, relativa all'art.57 della